

Il Procedimento di esecuzione

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo il Procedimento di esecuzione.

In particolare, andremo ad approfondire:

- quali sono le caratteristiche del Processo di esecuzione
- l'Opposizione all'esecuzione

Bene, non ci resta che cominciare...

Le Caratteristiche del Processo di esecuzione

Il Processo di esecuzione è finalizzato ad **attuare coattivamente**, e dunque **anche contro la volontà del debitore**, un **diritto già accertato**.

Ai sensi dell'art. 2740 c.c., infatti, *“il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”*.

I soggetti del presente procedimento sono, dunque:

- il **creditore**, che vanta un credito avente i requisiti previsti dalla legge (e che vedremo a breve)
- il **debitore**, che è il soggetto tenuto al soddisfacimento del credito della controparte
- e l'**organo esecutivo**, il cui compito è quello di dare attuazione all'obbligazione non spontaneamente adempiuta dal debitore

Rispetto al rito ordinario di cognizione, il processo esecutivo si caratterizza per la **mancanza della fase istruttoria e del contraddittorio** (che è **eventuale e successivo**) e presuppone l'esistenza di un requisito formale, dal quale può desumersi con certezza l'esistenza del diritto fatto valere dal creditore: il c.d. **titolo esecutivo**.

La Competenza

La Competenza è del **tribunale in composizione monocratica**, mentre, con riferimento alla competenza territoriale, l'art. 26 c.p.c. pone la seguente distinzione:

- se si tratta di **esecuzione su beni mobili o immobili**, è competente il giudice del luogo dove si trovano i beni
- se si tratta di **esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi**, è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede
- se si tratta di **obblighi di fare o non fare**, è competente il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto

Ai sensi dell'art. 26-bis, invece, per l'esecuzione forzata di crediti:

- se il debitore è una P.A., è competente il giudice del luogo dove il **terzo debitore** ha residenza, domicilio, dimora o sede
- negli altri casi è competente il giudice del luogo in cui il **debitore** ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede

Le diverse tipologie di Processo di esecuzione

Esistono diverse tipologie di esecuzione, in particolare:

- Espropriazione forzata o per crediti di denaro che, a seconda dell'oggetto, può consistere in:
 - Espropriazione mobiliare (se ha ad oggetto beni mobili)
 - Espropriazione immobiliare (se ha ad oggetto beni immobili o diritti immobiliari)
 - Espropriazione mobiliare presso terzi (se i beni mobili oggetto di esecuzione si trovano presso terzi e non nella disponibilità del debitore)
 - Espropriazione di beni indivisi (se il debitore è proprietario pro quota di un bene oggetto di espropriazione)
 - Espropriazione contro il terzo proprietario (se il proprietario di un bene è gravato di responsabilità per un debito altrui)
- Esecuzione in forma specifica, che riguarda l'ipotesi in cui il creditore dovrà ottenere un altro bene o un'attività materiale del debitore e si distingue in:
 - Esecuzione forzata per consegna o rilascio
 - ed Esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare

Gli Atti preliminari: Titolo esecutivo e Precetto

Prima dell'inizio del Procedimento è necessario che il debitore sia messo nelle condizioni di sapere che nei suoi confronti sta per essere avviata l'Esecuzione, in modo che possa provvedere ad adempiere a quanto dovuto o che possa contestare la legittimità dei presupposti sui quali è fondata. Queste funzioni sono assolte dal Titolo esecutivo e dal Precetto.

Il Titolo esecutivo

In mancanza di fase istruttoria, il diritto fatto valere del creditore deve risultare incontrastabilmente all'interno di un documento, che prende il nome di **Titolo esecutivo**, da cui si evince l'esistenza di un diritto **certo, liquido ed esigibile**.

Ai sensi dell'art. 474 c.p.c. sono Titoli esecutivi:

1. le **sentenze, i provvedimenti e gli altri atti** ai quali la legge **attribuisca espressamente efficacia esecutiva**
2. le **scritture private autenticate**, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le **cambiali**, nonché **gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisca espressamente la stessa efficacia**
3. **gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale** autorizzato dalla legge a riceverli

Tra di essi, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli altri atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo, devono essere muniti della **formula esecutiva** (salvo che la legge disponga altrimenti).

Di contro, l'esecuzione forzata per consegna o rilascio **non può avere luogo in virtù di scritture private autenticate, cambiali e altri titoli di credito ai quali la legge attribuisca la stessa efficacia**.

Il Precetto

Il Precetto, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., consiste **nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni**, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, **con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà con esecuzione forzata. A pena di nullità**, il Precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo (se questa è fatta separatamente), o la trascrizione integrale del titolo stesso (quando è richiesta dalla legge). Il Precetto deve altresì contenere **l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore**.

Il Precetto deve essere **sottoscritto** a norma dell'art. 125 **e notificato** alla parte personalmente.

Il Precetto diventa inefficace se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione l'esecuzione non ha inizio (l'eventuale proposizione di opposizione sospende i termini).

Inoltre, **non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel Precetto** e, in ogni caso, non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione di esso. Il presidente del tribunale competente per l'Esecuzione o un giudice da lui delegato, tuttavia, può disporre l'Esecuzione immediata se vi è pericolo nel ritardo.

Sospensione ed Estinzione del Processo esecutivo

L'Esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'Esecuzione, salvo che la Sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il Titolo esecutivo.

Le ipotesi di Sospensione sono contemplate agli artt. 624 e 624-bis c.p.c.

In particolare l'esecuzione sarà sospesa:

- **nel caso in cui sia proposta Opposizione**
- **su Istanza delle parti**. In questo caso, su Istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, sentito il debitore, il giudice dell'esecuzione può **sospendere il Processo fino a 24 mesi**. La decisione del giudice in ordine alla Sospensione assume la forma dell'**Ordinanza reclamabile** e dovrà essere assunta entro 10 giorni dal deposito dell'istanza. Inoltre, la Sospensione potrà essere disposta per una sola volta

Le ipotesi di **Estinzione del Processo esecutivo** sono invece contenute agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c. che prevedono, rispettivamente, l'Estinzione per il caso di:

- **rinuncia del creditore**
- **inattività delle parti**
- **mancata comparizione all'udienza**

Il Processo di esecuzione si estingue, altresì, **per Soddisfacimento del creditore**.

Gli effetti dell'Estinzione sono indicati all'art. 632 c.p.c., che prevede che con l'ordinanza che pronuncia l'Estinzione è disposta sempre la **cancellazione della trascrizione del pignoramento** ed il **giudice provvede altresì alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti**, se richiesto, e alla **liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato**.

Se l'Estinzione si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti.

Se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

L'Opposizione

Il debitore o il terzo, qualora ritengano di aver ingiustamente subito il Procedimento di esecuzione, possono proporre **Opposizione** alla stessa, determinando l'instaurazione di un **giudizio ordinario di cognizione che si inserisce incidentalmente nel Procedimento di esecuzione**.

Per le controversie in materia di lavoro troverà applicazione il rito del lavoro.

La legge prevede:

- **L'Opposizione dell'esecutato**, che ricomprende **L'Opposizione all'esecuzione** (artt. 615 e 616 c.p.c.) e **L'Opposizione agli atti esecutivi** (artt. 617 e 618 c.p.c.)
- **e L'Opposizione di terzi**, estranei all'Opposizione, ma titolari di diritti sui beni oggetto dell'Esecuzione (art. 619-622 c.p.c.)

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad Esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, l'Opposizione può essere proposta con **citazione** davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Al ricorrere di gravi motivi, il giudice, su istanza di parte, sospende l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, invece, la Sospensione dell'efficacia del Titolo esecutivo sarà disposta esclusivamente per la parte non contestata.

Se l'Esecuzione è iniziata, invece, l'Opposizione si propone con **ricorso** al giudice dell'esecuzione.

L'Opposizione dell'esecutato

L'Opposizione all'esecuzione è quella proposta dal debitore che contesta il diritto del creditore a procedere ad Esecuzione forzata. In tal caso, quindi, la contestazione attiene al merito della questione, e può riguardare la mancanza/il difetto del Titolo esecutivo, oppure l'inidoneità dello stesso a fondare quel Procedimento esecutivo.

Il giudizio di Opposizione si conclude con una **sentenza**, che può essere di **accoglimento** (e in tal caso diventano illegittimi gli atti esecutivi compiuti) o di **rigetto** (e in tal caso il Procedimento esecutivo prosegue).

Avverso tale sentenza è possibile proporre **Impugnazione** con gli strumenti previsti nel codice di rito.

L'Opposizione agli atti esecutivi, invece, è finalizzata a **contestare la regolarità formale del Titolo esecutivo, del Precetto o degli altri Atti del procedimento, o la loro opportunità**.

Tale tipologia di Opposizione deve essere proposta entro il **termine perentorio di 20 giorni dal momento in cui è stato emesso l'atto contro il quale è rivolta** (o dal compimento dagli Atti di esecuzione contestati).

La sentenza pronunciata all'esito del procedimento è presa, in questo caso, con **sentenza non impugnabile**.

L'Opposizione di terzi

Ai sensi dell'art. 619 c.p.c., il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre **Opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione**, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. L'Opposizione potrà essere proposta **anche tardivamente**, e in tal caso i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

In questo caso, sono legittimati passivi dal procedimento in qualità di litisconsorti necessari sia il creditore procedente, che il debitore o il terzo contro cui si procede nell'Esecuzione.

In caso di accoglimento da parte del giudice occorre distinguere due ipotesi:

1. se l'opposizione riguarda tutti i beni, con l'accoglimento si avrà **l'arresto definitivo dell'Esecuzione** (con conseguente caducazione degli Atti esecutivi fino a quel momento posti in essere)
2. se l'opposizione riguarda solo alcuni beni, si procederà alla **divisione del bene su cui è accertato il diritto del terzo, mentre l'Esecuzione proseguirà sugli altri beni**

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito il Procedimento di esecuzione.

In particolare, abbiamo visto:

- quali sono le caratteristiche del Processo di esecuzione
- l'Opposizione all'esecuzione

Grazie per l'attenzione!